



Circolare Speciale **19/2026** Straordinaria pagine: 3

Decreto fiscale n. 38/2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.03.2026, n. 72, Serie generale, il [D.L. 27.03.2026 n. 38](#), recante Disposizioni nazionali in materia fiscale ed economica, in vigore dal 28.03.2026. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Modifiche alla decorrenza del nuovo regime Iva delle operazioni permutative

Art. 1

- Le disposizioni di cui all'art. 1, c. 138 L. 199/2025 relative alle operazioni permutative si applicano alle **operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.01.2026**.
- Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1.01.2026 nonché quelli adottati in conformità all'art. 1, c. 138 L. 199/2025, dal 1.01.2026 al 28.03.2026. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati

Art. 2

- È aggiornata la disciplina fiscale per i lavoratori impatriati, armonizzando i riferimenti tra il D.Lgs. 147/2015 e il D.Lgs. 209/2023. Le nuove disposizioni troveranno applicazione solo per i soggetti che trasferiranno la propria **residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2027**.

Rateizzazione tassazione dell'avviamento negativo nelle cessioni di azienda

Art. 3

- Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'art. 1, c. 237 L. 234/2021 (operazioni con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali), limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, **concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei 4 successivi**.
- La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta **in corso al 31.12.2024**.

Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario

Art. 4

- Gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli simili corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. 385/1993 **sono esenti** dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 D.Lgs. 239/1996.
- La disposizione si applica agli interessi e agli altri proventi **corrisposti a decorrere dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2028**.

Differimento dell'applicazione del contributo spedizioni di modico valore

Art. 5

- Ferma restando l'attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane, il contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, di cui all'art. 1, c. 126 L. 199/2025, **non si applica** alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati **anteriormente alla data del 1.07.2026**.

Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni

Art. 6

- L'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere è differita dal 1.03.2026 **al 1.05.2026**.

Maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali

Art. 7

- È **soppresso** il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli **beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo**.
- La disposizione si applica agli investimenti effettuati **dal 1.01.2026**.

Misure fiscali in favore delle imprese

Art. 8

- Alle imprese che hanno presentato le comunicazioni per il bonus investimenti Transizione 5.0 e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l'anno 2026, **pari al 35% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto** con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
- Entro il **30.04.2026**, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
- Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, **decorsi 5 giorni dalla comunicazione** del credito utilizzabile ai soggetti interessati.
- Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, di cui all'art. 34 L. 388/2000 e di cui all'art. 31 D.L. 78/2010.
- Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** nonché della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 38 D.L. 19/2024 e del D.M. Imprese e del made in Italy 24.07.2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti

Art. 9

- Sui premi (somme di cui all'art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 36/2021) versati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche **dal 28.03.2026 fino al 31.12.2026**, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, c. 2 Dpr 600/1973 se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto **non supera l'importo di 300 euro**; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate **interamente** alla ritenuta alla fonte.

Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Art. 10

- Per i soli carichi di cui all'art. 3, c. 3, lett. b) D.Lgs. 110/2024, relativamente ai quali è decorso il termine di 24 mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3.

Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX

Art. 11

- È ripristinato il regime di esclusione da tassazione dei dividendi (al 95% per le società) e della Participation Exemption (PEX), con decorrenza 1.01.2026, abrogando i requisiti di cui all'art. 87, c. 1.1 Tuir (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro).
- Pertanto, gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società ed enti non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare.
- Parallelamente, è reintrodotta l'esenzione per le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni, eliminando le medesime restrizioni.

Imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche

Art. 12

- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti è **aumentata da 100 a 118 euro**.
- La disposizione si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dal 28.03.2026.

Entrata in vigore

Art. 19

- Il D.L. 38/2026 è in vigore **dal 28.03.2026**.